

**COMUNE DI CASTELNOVO NE' MONTI**

**REGOLAMENTO PER IL SERVIZIO DI NOLEGGIO CON CONDUCENTE CON  
AUTOBUS E SCUOLABUS**

**(approvato con deliberazione consiliare n. 69 del 28/06/2000)  
(modificato con deliberazione consiliare n. 87 del 18/08/2000)**

## **INDICE**

### **CAPO I - DISPOSIZIONI GENERALI**

- Art. 1 - Definizione del servizio di noleggio con conducente con autobus e scuolabus
- Art. 2 - Normativa regolante il servizio
- Art. 3 - Commissione Comunale
- Art. 4 - Funzionamento della commissione
- Art. 5 - Durata in carica e poteri della Commissione

### **CAPO II - AUTORIZZAZIONE PER L'ESERCIZIO DEL SERVIZIO**

- Art. 6 - Principi
- Art. 7 - Numero e tipo delle autorizzazioni
- Art. 8 - Figure giuridiche
- Art. 9 - Ingresso e recesso dei soci
- Art.10 - Pubblicità della disponibilità delle autorizzazioni
- Art.11 - Requisiti e condizioni necessari per l'autorizzazione comunale
- Art.12 - Titoli preferenziali
- Art.13 - Domanda per ottenere l'autorizzazione
- Art.14 - Autorizzazioni riservate
- Art.15 - Assegnazione delle autorizzazioni
- Art.16 - Rilascio delle autorizzazioni e documentazione dei requisiti e delle condizioni
- Art.17 - Inizio del servizio
- Art.18 - Schema dell'autorizzazione
- Art.19 - Registro comunale
- Art.20 - Verifica dei requisiti di idoneità morale, finanziaria e professionale
- Art.21 - Durata dell'autorizzazione
- Art.22 - Trasferibilità dell'autorizzazione
- Art.23 - Conducenti di autoveicoli in servizio requisiti e documentazioni necessarie

### **CAPO III - MODALITA' DEL SERVIZIO**

- Art.24 - Modalità del servizio
- Art.25 - Esercizio del servizio
- Art.26 - Sospensione della corsa
- Art.27 - Responsabilità nell'esercizio del servizio

### **CAPO IV - OBBLIGHI E DIVIETI DEGLI INTESTATI E DEI CONDUCENTI**

- Art.28 - Obblighi per gli intestatari e per i conducenti
- Art.29 - Divieti per gli intestatari delle autorizzazioni e per i conducenti

### **CAPO V - CARATTERISTICHE DEGLI AUTOBUS - VERIFICHE - SOSTITUZIONI**

- Art.30 - Caratteristiche degli autobus

- Art.31 - Verifica degli autobus
- Art.32 - Sostituzione degli autobus

## **CAPO VI - SANZIONI - DECADENZA**

- Art.33 - Diffida
- Art.34 - Sospensione dell'autorizzazione
- Art.35 - Revoca dell'autorizzazione
- Art.36 - Procedimento sanzionatorio
- Art.37 - Decadenza

## **CAPO VII - DISPOSIZIONI FINALI E TRANSITORIE**

- Art.38 - Tariffe
- Art.39 - Disposizioni transitorie
- Art.40 - Abrogazione di norme preesistenti

## **CAPO I DISPOSIZIONI GENERALI**

### **Art. 1**

#### **Definizione del servizio di noleggio con conducente con autobus e scuolabus**

1. Le funzioni amministrative comunali, proprie o delegate dalla regione in materia di servizio di noleggio con conducente con autobus e scuolabus (di seguito denominato servizio) sono esercitate al fine di realizzare una visione integrata del trasporto pubblico non di linea con gli altri modi di trasporto nel quadro della programmazione economica e territoriale regionale.

2. Il servizio si rivolge all'utenza specifica che avanza, presso il vettore, apposita richiesta per una determinata prestazione a tempo e/o viaggio. Durante il viaggio le parti possono concordare una o più prestazioni diverse o ulteriori rispetto a quelle originariamente pattuite.

### **Art.2**

#### **Normativa regolante il servizio**

1. Il servizio, per quanto non previsto dal presente regolamento, è disciplinato dalle seguenti normative:

- regio decreto 18.6.1931 n.773 "Approvazione del Testo Unico delle Leggi di pubblica sicurezza";
- regio decreto 6.5.1940 n. 635 "Approvazione del regolamento per l'esecuzione del Testo Unico 18.6.1931 n. 773 delle leggi di pubblica sicurezza";
- art.10 della legge 31.5.1965 n. 575 e successive modificazioni ed integrazioni;
- decreto del Ministero dei Trasporti 18.4.1977 "Caratteristiche costruttive degli autobus"
- artt.19 e 85 del Decreto del Presidente della Repubblica 24.7.1977 n. 616 "Attuazione della delega di cui all'art. 1 della legge 22.7.1975, n. 382";
- art. 8 del decreto legge 10.11.1978 n. 702 "Disposizioni in materia di finanza locale", convertito in legge 8.1.1979 n. 3;
- decreto ministeriale 3.10.1979 "Norme per il conseguimento del certificato di abilitazione professionale per la guida di veicoli a motore ai sensi della legge 14.2.1974, n. 62, e relativi programmi d'esame" e successive modificazioni;
- legge regionale 2.10.1998 n. 30
- legge 24.11.1981 n. 689, "Modifiche al sistema penale", capo I;
- decreto Ministero dei Trasporti 20.12.1991 n. 448 "Regolamento di attuazione della direttiva del Consiglio n. 562 del 12.11.1974 riguardante l'accesso alla professione di trasportatore di viaggiatori su strada nel settore trasporti nazionali ed internazionali";
- art. 8 della legge 5.2.1992 n. 104 "Legge-quadro per l'assistenza, l'integrazione sociale e i diritti delle persone handicappate";
- decreto legislativo 30.4.1992 n. 285 "Nuovo codice della strada" e successive modificazioni;
- decreto del presidente della Repubblica 16.12.1992 n. 495 "Regolamento di esecuzione e di attuazione del nuovo codice della strada";
- art. 665 del codice penale;
- legge 15.1.1992 numero 21 "Legge quadro per il trasporto di persona mediante autoservizi pubblici non di linea;

- decreto del Ministero dei Trasporti 31.1.1997 “Nuove disposizioni in materia di trasporto scolastico”

### **Art. 3** **Commissione comunale**

1. Per l'esame ed i pareri sulle problematiche relative al servizio N.C.C., la Giunta Comunale nomina una commissione consultiva (in seguito denominata commissione) composta da:
  - a) Sindaco o assessore dallo stesso delegato, con funzioni di presidenza;
  - b) due consiglieri comunali, di cui uno di minoranza;
  - c) una persona designata dalle organizzazioni sindacali di concerto fra loro, in rappresentanza dei lavoratori dipendenti e degli utenti del servizio;
  - d) due esponenti designati dalle rappresentanze territoriali delle associazioni e federazioni nazionali maggiormente rappresentative del settore con conducente con autobus;
  - e) un rappresentante del servizio di polizia municipale;
2. Esplica le funzioni di segretario della commissione un dipendente del servizio attività produttive e commercio,.

### **Art. 4** **Funzionamento della commissione**

1. La commissione si riunisce su convocazione del Presidente, ogni qualvolta se ne presenti la necessità o su richiesta di almeno tre membri;
2. La convocazione deve essere comunicata per iscritto ai membri almeno cinque giorni prima della data fissata per la riunione. Nei casi di urgenza da motivarsi è sufficiente una comunicazione informale ventiquattro ore prima della data stabilita.
3. Le riunioni della commissione sono valide con l'intervento della metà più uno dei membri.
4. I membri che non intervengono senza giustificato motivo a tre sedute consecutive decadono dalla commissione.
5. Le sedute sono pubbliche.
6. Le votazioni sono palesi a meno che un terzo dei membri presenti richieda la votazione segreta.
7. Qualora una delle deliberazioni concerna interessi personali di uno o più membri o di loro parenti o affini entro il quarto grado, gli stessi devono astenersi dal prendere parte alla votazione.
8. I pareri sono deliberati con i voti favorevoli della metà più uno dei componenti presenti in commissione; in caso di parità prevale il voto del Presidente. I dissenzienti possono chiedere di far constatare nel verbale le loro motivazioni.
9. Della riunione il segretario redige un verbale che verrà successivamente sottoscritto dai membri presenti alla riunione alla quale il verbale stesso si riferisce.

**Art. 5**  
**Durata in carica e poteri della commissione**

1. La commissione dura in carica cinque anni a far tempo dall'esecutività della deliberazione di nomina.
2. Il parere della commissione è obbligatorio in tutti i casi espressamente indicati nel presente regolamento, ma non vincolante per l'amministrazione comunale (in seguito denominata comune).
3. La commissione deve essere sentita su tutte le questioni riguardanti l'applicazione e l'interpretazione del presente regolamento.

**CAPO II**  
**AUTORIZZAZIONE PER L'ESERCIZIO DEL SERVIZIO**

**Art. 6**  
**Principi**

1. Per esercitare il servizio il vettore deve essere titolare di autorizzazione comunale (in seguito denominata autorizzazione).
2. L'esercizio del servizio senza l'autorizzazione è punito ai sensi del combinato disposto degli artt. 106, comma 1, e 107 del regio decreto 3.3.1934 n. 383 e degli artt. 16, 113 e 114 della legge 24.11.1981 n. 689 con la sanzione amministrativa fino a £.1.000.000 conciliabile in via ordinaria col pagamento della somma di £.333.000. Qualora il responsabile persista nella condotta abusiva, si fa luogo, previa diffida, alle opportune misure coercitive mediante impiego della forza pubblica.
3. Le autorizzazioni per autobus sono rilasciate, attraverso bandi di pubblico concorso, ai singoli che abbiano la proprietà o la disponibilità in leasing dell'autobus e che possono gestirle in forma singola o associata. Nel caso di persona giuridica l'autorizzazione è intestata ad un legale rappresentante in possesso dell'idoneità professionale così come definita dal decreto del Ministero dei Trasporti 20 12.1991, n. 448, designato dalla società stessa. L'eventuale reintestazione a favore di altro legale rappresentante, designato in sostituzione del precedente, può avvenire in ogni momento su istanza sottoscritta da un legale rappresentante. Qualora si sia verificato l'ingresso di uno o più soci, la reintestazione a favore di questi non può avvenire prima che sia trascorso un anno.
4. In nessun caso possono essere fatti valere nei confronti del comune statuizioni, deliberazioni, ovvero limiti, patti, termini anche stabiliti in atti costitutivi o statuti della società volti a condizionare i rapporti fra il comune e l'intestatario designato, ovvero a condizionare l'applicazione nei confronti di costui delle norme del presente regolamento; le inadempienze dell'intestatario verso gli altri soci, e viceversa, non sono in alcun caso opponibili al comune.
5. Le autorizzazioni non sono cedibili a nessun titolo, gratuito ed oneroso, fatto salvo quanto previsto dall'art. 22, esse sono riferite a singoli autobus e scuolabus.  
Le autorizzazioni per scuolabus vengono rilasciate agli aggiudicatari degli appalti per il servizio di trasporto scolastico indetti da questo comune al fine di poter garantire la regolarità del servizio. Per la disponibilità dell'autoveicolo da correlare all'autorizzazione e per la gestione della stessa valgono le condizioni previste dal precedente punto 3.

## **Art. 7**

### **Numero e tipo delle autorizzazioni**

1. Avuto riguardo alla classificazione dei veicoli di cui all'art. 47, comma 2, lett. b) del decreto legislativo 30.4.1992, n. 285 e alla finalità di assicurare la fruibilità del servizio nel suo complesso, ai soggetti portatori di handicap, le autorizzazioni concedibili si distinguono in funzione delle seguenti categorie di veicoli:

- a) autobus della categoria M2 fino a 24 Posti;
- b) autobus della categoria M3 fino a 38 Posti;
- c) autobus della categoria M3 con oltre 38 Posti;
- d) autobus omologati per il trasporto esclusivo o meno di persone con capacità motoria o ridotta;
- e) scuolabus e miniscuolabus.

2. Le autorizzazioni in essere alla data di entrata in vigore del presente regolamento restano valide e s'intendono annoverate in uno dei cinque gruppi di cui al comma 1 a seconda delle caratteristiche dei veicoli cui sono correlate.

3. Il Consiglio Comunale, sentito il parere della commissione e in conformità alle eventuali direttive emanate dalla Provincia di Reggio Emilia ai sensi e per gli effetti del combinato disposto dall'art. 85 del D.P.R. 24.7.1977 n. 616 e dell'art. 45, lettera a), della legge regionale 1.12.1979 n. 45, determina il numero delle autorizzazioni per autobus concedibili sulla base delle entità della popolazione del comune e del numero e dell'importanza delle attività turistiche, commerciali, industriali, artigianali, culturali, scolastiche e sociali che si svolgono nel Comune, nonché in funzione delle variazioni che tali parametri possono subire nel tempo. Il Consiglio Comunale determina, inoltre, il numero di autorizzazioni per il servizio di noleggio con conducente per lo svolgimento del servizio di trasporto scolastico da effettuarsi con scuolabus e miniscuolabus sulla base delle necessità riscontrate, autorizzazioni da assegnare a seguito dell'affidamento in gestione a terzi del servizio di trasporto scolastico. Il numero delle autorizzazioni per scuolabus o miniscuolabus assegnate non deve mai superare il numero di scuolabus o miniscuolabus utilizzati da terzi per garantire i servizi di trasporto scolastico affidati dal comune.

4. Le deliberazioni del Consiglio Comunale relative a numero, tipo e caratteristiche degli autoveicoli da adibire al servizio di noleggio con conducente con autobus e quelle concernenti eventuali modifiche del presente regolamento sono sottoposte all'approvazione preventiva della Provincia di Reggio Emilia ai sensi e per gli effetti del combinato disposto dell'art. 85 del decreto del Presidente della Repubblica 24.7.1977 n. 616 e della L.R. 2.10.1988 n. 30, fermo restando, per quanto riguarda gli aspetti tecnici e inerenti alla sicurezza degli autoveicoli, le competenze degli uffici periferici del Ministero dei Trasporti. Le delibere di istituzione delle autorizzazioni per il trasporto scolastico sono inviate alla Provincia di Reggio Emilia per conoscenza.

## **Art. 8**

### **Figure Giuridiche**

1. Gli intestatari di autorizzazione, ove non siano legali rappresentanti di aziende pubbliche, al fine del libero esercizio della propria attività, fermo restando il divieto di cui all'art. 29, lett. a), possono:

- a) essere iscritti, nella qualità di titolari di impresa artigiana di trasporto, all'Albo delle imprese artigiane previste dall'art. 5 della legge 8.8.1985 n. 443;
- b) associarsi in consorzio tra imprese artigiane ed in tutte le altre forme previste dalla legge;
- c) essere imprenditori privati;

- d) associarsi in cooperative di produzione e lavoro, intendendo come tali quelle a proprietà collettiva, ovvero in cooperative aventi come finalità l'autotrasporto di persone operanti in conformità alle norme vigenti sulla cooperazione.

### **Art. 9**

#### **Ingresso e recesso di soci**

1. L'ingresso di uno più soci non si configura come trasferimento dell'autorizzazione ai sensi dell'art. 22, a condizione che entro un anno non intervenga il recesso del socio che, prima del suddetto ingresso, sia stato unico possessore dell'idoneità professionale di cui al decreto del Ministero dei Trasporti 20.12.1991 n. 448.

### **Art. 10**

#### **Pubblicità della disponibilità dell'autorizzazione**

1. Quando per decadenza, revoca o rinuncia dei precedenti intestatari, ovvero per aumento del numero di autorizzazioni si rendano disponibili autorizzazioni per autobus, il responsabile del servizio, su proposta della Commissione, dispone la pubblicazione di apposito bando di concorso e delle relative forme di pubblicità da effettuarsi nell'ambito del territorio comunale.

2. Nel bando devono essere precisati:

- a) il numero e il tipo dell'autorizzazione da assegnare;
- b) le caratteristiche funzionali degli autoveicoli con allestimenti speciali di cui all'art. 7, comma 1, lett. d);
- c) i requisiti e le condizioni necessari;
- d) i titoli preferenziali;
- e) i requisiti che devono essere posseduti dai conducenti di cui all'art. 23;
- f) le modalità e il termine per la presentazione delle domande.

3. La disponibilità di autorizzazioni per scuolabus viene pubblicizzata nei bandi gara per l'affidamento a terzi del servizio di trasporto scolastico che l'Amministrazione intende appaltare.

### **Art. 11**

#### **Requisiti e condizioni necessari per ottenere l'autorizzazione comunale**

1. Sono requisiti necessari per partecipare alla gara di aggiudicazione di autorizzazione:

- a) l'idoneità morale, consistente in:
  - non aver riportato condanne irrevocabili alla reclusione in misura superiore complessivamente a due anni per delitti non colposi,
  - non aver riportato condanne irrevocabili a pene detentive per delitti contro il patrimonio, la fede pubblica, l'ordine pubblico, l'industria e il commercio,
  - non aver riportato condanne irrevocabili per reati puniti a norma degli artt. 3 e 4 della legge 20.2.1958 n.75;
  - non avere in corso procedure di fallimento né essere stato soggetto a procedura fallimentare,
  - non aver subito procedimenti o i provvedimenti di cui all'art. 3 della legge 27.12.1956 n. 1423;



- non essere sottoposto con provvedimento esecutivo ad una delle misure di prevenzione previste dalla vigente normativa.  
In tutti i precedenti casi il requisito continua a non essere soddisfatto fin tanto che non sia intervenuta la riabilitazione ovvero una misura di carattere amministrativa con efficacia riabilitativa.

2. Nel caso di esercizio del servizio tramite impresa costituita in forma societaria i requisiti di cui al comma precedente devono essere posseduti da tutti i soci della società in nome collettivo, dei soci accomandatari per la società in accomandita semplice, dagli amministratori per ogni altro tipo di società (srl, società in accomandita per azioni- spa, cooperative, consorzi, ecc.).

3. Sono condizioni necessarie per il rilascio dell'autorizzazione:

- a) la titolarità della licenza di cui all'art. 86 del regio decreto 18.6.1931 n. 773 ovvero, qualora il servizio sia espletato da solo intestatario mediante un unico autobus, l'iscrizione nel registro degli esercenti mestieri ambulanti, ai sensi dell'art. 121 del medesimo regio decreto;
- b) l'iscrizione alla Camera di Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura per l'attività di N.C.C. con autobus;
- c) l'avvenuta denuncia del personale dipendente, ove ve ne sia, agli enti assicurativi della previdenza sociale, dell'assistenza malattia e dell'assistenza infortuni sul lavoro;
- d) l'idoneità professionale, attestata dal competente ufficio provinciale della Motorizzazione Civile MCTC, ai sensi degli artt. 6 e seguenti del decreto del Ministero dei Trasporti 20.12.1991, n. 448;
- e) l'idoneità finanziaria, consistente nella disponibilità delle risorse finanziarie necessarie ad assicurare il corretto avviamento e la buona gestione dell'impresa;
- f) la proprietà ovvero la disponibilità duratura nelle forme consentite dalle norme vigenti, dell'autobus da destinare al servizio;
- g) la disponibilità permanente, nel territorio comunale, di una rimessa e, qualora si sia già intestatari di un'altra autorizzazione nel Comune di Castelnovo ne' Monti, di un ufficio amministrativo, intendendosi con ciò un ambiente chiuso, anche ricavato nell'interno della rimessa, presidiato per almeno dieci ore alla settimana e destinato prevalentemente ai rapporti con la clientela cui correlare la licenza di esercizio di cui all'art. 86 del regio decreto 18.6.1931 n. 773.

## **Art. 12** **Titoli preferenziali**

- 1. Nell'assegnazione delle autorizzazioni per autobus costituiscono titoli preferenziali nell'ordine:
  - a) l'essere già assegnatario di autorizzazione da almeno cinque anni e l'aver svolto per l'intero periodo il servizio con continuità e regolarità;
  - b) l'anzianità ulteriore rispetto a quella di cui alla lett. a), nella titolarità di altre autorizzazioni, purchè congiunta alla continuità e alla regolarità nell'esercizio del servizio;
  - c) la qualità di titolare o legale rappresentante di impresa per l'autotrasporto di persone, costituita da almeno cinque anni, che durante tale periodo abbia esercitato con continuità e regolarità e che da almeno due anni sia associato in una struttura consortile avente come finalità l'autotrasporto di persone;
  - d) la qualità di concessionario da almeno tre anni di servizio di linea ordinario istituito nel territorio comunale purchè congiunta alla continuità e alla regolarità nell'esercizio del servizio;
  - e) essere in possesso di un autobus con un posto riservato ai portatori di handicap

2. Nel caso di sussistenza del titolo preferenziale di cui alla lett. c) del comma 1, all'assegnatario che abbandoni la struttura associata prima che siano trascorsi due anni dall'assegnazione dell'autorizzazione, viene revocata l'autorizzazione stessa.

3. Nell'assegnazione delle autorizzazioni per scuolabus costituisce titolo preferenziale essersi aggiudicato, in toto o in parte, un appalto per il servizio di trasporto scolastico pubblicato da questo Comune.

### **Art. 13**

#### **Domanda per ottenere l'autorizzazione**

1. Chi intende ottenere l'autorizzazione per autobus deve presentare domanda in bollo, rivolta al responsabile del servizio competente, nella quale deve dichiarare:

- a) le proprie generalità e gli elementi di identificazione della persona giuridica di cui sia eventualmente, legale rappresentante, che le indicazioni del domicilio o della sede legale;
- b) il codice e domicilio fiscale;
- c) il tipo e le caratteristiche, compreso il numero dei posti utili, dell'autobus che intende destinare al servizio;
- d) il possesso dei requisiti di cui all'art. 11, commi 1 e 2, e l'impegno, in caso di assegnazione dell'autorizzazione per autobus a conseguire gli ulteriori requisiti cui è condizionato il rilascio dell'autorizzazione stessa, ai sensi del comma 3 del medesimo articolo;
- e) il possesso di eventuali titoli preferenziali, di cui all'art. 12, ed in particolare: per ciò che concerne quello di cui alla lett. c), l'istante deve allegare idonea documentazione; per ciò che concerne quelli di cui alle lett. a), b) e d) il Comune ne accerta il possesso ai sensi dell'art. 18, comma 3, della legge 7.8.1990, n. 241;
- f) generalità dei dipendenti dell'impresa, ove ve ne siano, con suddivisione fra impiegati ed operai, e regolarità delle relative contribuzioni dell'impresa; devono essere specificati gli istituti previdenziali e assistenziali cui i dipendenti sono iscritti e il numero di posizione del contribuente.

2. La domanda deve essere racchiusa in un plico sigillato e anonimo, recante le sole indicazioni relative alla gara cui afferisce.

3. Non possono essere accolte domande per ottenere l'autorizzazione per autobus se non a seguito della pubblicazione del bando.

### **Art. 14**

#### **Autorizzazioni riservate**

1. In relazione al numero di autorizzazioni per veicoli di categoria M2 che siano in qualunque momento vacanti, è istituita una riserva, pari al cinquanta per cento, da attribuirsi ad operatori che presentino istanza per l'ottenimento della loro prima autorizzazione.

2. Della riserva di cui al comma 1 deve tenersi conto in sede di deliberazioni di gare di aggiudicazione, anche qualora il numero di autorizzazioni da assegnarsi con una singola gara sia così esiguo che la riserva stessa risulti inferiore all'unità: in tal caso più riserve, afferenti a gare consecutive, concorrono, sommandosi, a costituire un'unica riserva, la quale diviene operante nella prima gara in cui raggiunga o superi l'unità.

3. Qualora la riserva superi l'unità o altro numero intero, il resto decimale, risultante dopo l'aggiudicazione delle autorizzazioni riservate, viene utilizzata ai fini della sommatoria di cui al comma 2.

## **Art. 15**

### **Assegnazione delle autorizzazioni**

1. Prima dell'apertura delle buste contenenti le istanze, la commissione di concorso, la commissione di concorso, costituita dal responsabile del servizio in qualità di presidente e da n. 3 esperti del settore, stabilisce il punteggio da attribuire a ciascun titolo preferenziale, al fine di formare tante graduatorie dei candidati quanti sono i tipi di autorizzazione per autobus da aggiudicare.

2. Una volta definite le graduatorie, nell'ambito di ognuna di esse le autorizzazioni per autobus sono assegnate in misura di una per ciascun candidato, cominciando dal primo in graduatoria. Qualora, una volta esaurita la graduatoria, avanzino delle autorizzazioni per autobus, si ripete il procedimento descritto ricominciando ogni volta dall'inizio della graduatoria stessa e fino ad esaurimento delle autorizzazioni disponibili.

In ogni caso non può essere rilasciata più di un'autorizzazione ad una stessa ditta nel medesimo bando

3. Qualora nel contesto delle graduatorie si verificano delle situazioni di parità fra due o più candidati, si procede a sorteggio.

4. Il verbale di aggiudicazione formulato dalla commissione costituisce parere di cui il responsabile del servizio si avvale per deliberare l'assegnazione.

## **Art. 16**

### **Rilascio delle autorizzazioni e documentazione dei requisiti e delle condizioni**

1. Agli assegnatari è data comunicazione tempestiva a mezzo di lettera raccomandata con avviso di ricevimento, con la quale, mentre non si autorizza all'esercizio del servizio, si fa riserva di procedere al rilascio dell'autorizzazione allorché si sia accertata la sussistenza dei requisiti e delle condizioni prescritti.

2. Quando si tratti di prima autorizzazione dell'assegnatario, ai sensi dell'art. 18, comma 3, della legge 7.8.1990 n. 241, il comune provvede ad accertare il possesso, da parte dell'assegnatario, dei requisiti di cui all'art. 11, comma 1, lettere a), acquisendo: certificato penale del casellario giudiziale e certificati dei carichi penali pendenti rilasciati dalle procure della repubblica presso la pretura circondariale e presso il tribunale, in data non anteriore a tre mesi; certificato del tribunale civile dal quale risulti l'assenza di procedure fallimentari in corso o pregresse, ovvero l'intervenuta riabilitazione a norma del regio decreto 16.3.1942. Inoltre il comune, decorso un mese dal ricevimento della comunicazione di cui al comma precedente, procede ad accertare la sussistenza delle condizioni di cui all'art. 11, comma 3, lettere a) b) e c). Qualora gli accertamenti compiuti d'ufficio abbiano dato esito positivo, il comune ne dà tempestiva comunicazione all'assegnatario a mezzo di lettera raccomandata con avviso di ricevimento.

3. L'assegnatario, entro due mesi dal ricevimento della comunicazione di cui al comma precedente deve esibire al comune l'attestato di cui all'art. 11 comma 3, lettera d), affinché l'ufficio preposto ne esegua una copia autentica.

4. L'assegnatario, qualora si tratti della sua prima autorizzazione, deve dimostrare, entro lo stesso termine di cui al comma precedente, di avere soddisfatto la condizione di cui all'art. 11, comma 3, lettera e): a tal fine deve esibire un affidamento da parte di aziende o istituto di credito, ovvero da parte di società finanziaria con capitale sociale non inferiore a cinque miliardi di lire, per un importo pari a £. 100 milioni; l'importo dell'attestazione è aumentato di 5 milioni di lire per ciascun autobus adibito al servizio.

5. L'assegnatario, infine, entro lo stesso termine di cui al comma 3, deve dimostrare di avere soddisfatto la condizione di cui all'art.11, comma 3, lett. f) e, qualora si tratti della sua seconda autorizzazione nel Comune di Castelnovo ne' Monti, anche quella di cui alla lettera g) dello stesso comma.

6. Per l'assegnatario di autorizzazione relativa ad autobus di cui all'art. 7, comma 1, lettera d), il termine di due mesi, di cui al comma precedente, in relazione alla condizione di cui all'art. 11, comma 3, lettera f), è aumentato a quattro mesi.

7. Il responsabile del servizio, accertata la sussistenza dei requisiti e delle condizioni prescritti, rilascia l'autorizzazione. Entro un mese da tale rilascio il comune accerta la sussistenza delle condizioni di cui all'art. 11, comma 3, lettera b).

8. In mancanza anche di uno solo dei requisiti e condizioni prescritti, o in caso di mancata osservanza, da parte dell'assegnatario, del termine di cui ai commi 3, 4 e 5, ovvero di cui al comma 6, il responsabile del servizio, sentito il parere della commissione, dispone la revoca dell'assegnazione. Il termine di cui ai commi 3, 4 e 5 del presente articolo può essere prorogato, sentita la commissione, di un'ulteriore mese qualora l'assegnatario adduca l'impossibilità di ottemperarvi per comprovate cause di forza maggiore.

### **Art. 17** **Inizio del Servizio**

1. L'intestatario dell'autorizzazione ha l'obbligo di iniziare il servizio non oltre un mese dal rilascio della medesima.

2. Il termine di cui al comma precedente può essere prorogato fino ad un massimo di un ulteriore mese qualora il titolare dimostri di non poter iniziare il servizio per cause di forza maggiore.

### **Art. 18** **Schema dell'autorizzazione**

1. L'autorizzazione comunale contiene:

- a) fotografia dell'intestatario;
- b) generalità e codice fiscale dell'intestatario e, nel caso in cui questi sia legale rappresentante di società, di tutti gli altri legali rappresentanti;
- c) numero di targa e di telaio dell'autobus destinato al servizio;
- d) tipo dell'autobus, numero dei posti utili e classificazione, ai sensi dell'art. 7;
- e) generalità dei conducenti;
- f) appositi spazi nei quali annotare gli esiti delle verifiche di cui agli artt. 20 e 31 nonché gli eventuali provvedimenti disciplinari adottati.

**Art. 19**  
**Registro comunale**

1. Il comune tiene un apposito registro in cui annotare in ordine progressivo le nuove autorizzazioni e, per ciascuna di esse, i dati di cui alle lettere b), c), d), e) ed f) dell'articolo precedente, nonché le relative variazioni sopravvenute.

**Art. 20**  
**Verifica dei requisiti di idoneità morale, finanziaria e professionale**

1. Allo scadere di ogni quinquennio dalla data di rilascio di ciascuna autorizzazione, rilasciata dopo l'entrata in vigore del presente regolamento, il comune procede alla verifica dei requisiti di idoneità morale, di cui all'art.11, comma 1, lett. a), nonché finanziaria di cui all'art. 11, comma 3, lett. e).

2. Nei confronti dei soggetti che siano già intestatari di autorizzazione all'atto di entrata in vigore del presente regolamento, il comune procede a verifiche quinquennali dei requisiti di cui al precedente comma a partire dalla scadenza del quinquennio decorrente dalla esecutività del presente regolamento.

3. Il requisito di idoneità morale viene meno quando:

- a) apposite disposizioni di legge lo prevedano;
- b) nei casi in cui si verifichi una delle circostanze previste dall'art. 11, comma 1, lett. a);
- c) quando agli intestatari siano state inflitte, in via definitiva sanzioni per infrazioni gravi e ripetute alle regolamentazioni riguardanti le condizioni di retribuzione o di lavoro nell'attività di trasporto e, in particolare, le norme relative ai periodi di guida e di riposo dei conducenti, a pesi, allestimenti e dimensioni degli autobus, alla sicurezza stradale degli autobus.

4. In ogni momento, qualora venga accertato dal comune in capo all'intestatario, quale che sia la data di conseguimento dell'autorizzazione e anche a prescindere dalla verifica quinquennale di cui al comma 1, il venire meno di uno o più requisiti di idoneità morale o finanziaria, si procede alla revoca dell'autorizzazione ai sensi degli artt. 35, lettera c), e 36.

**Art. 21**  
**Durata dell'autorizzazione**

1. L'autorizzazione non scade che per rinuncia o per morte dell'intestatario, salvo quanto disposto dal punto 2.

2. Le autorizzazioni per scuolabus scadono con la scadenza degli appalti di trasporto scolastico per i quali sono state rilasciate e devono essere restituite al comune. La data di scadenza viene indicata sul nulla osta all'immatricolazione dell'autoveicolo affinché il competente ufficio del M.C.T.C. provveda ad annotarla sulla carta di circolazione.

## **Art. 22**

### **Trasferibilità dell'autorizzazione**

1. L'autorizzazione è trasferita, su richiesta dell'intestatario o del suo tutore, ad imprenditore, sia esso persona fisica o giuridica, quando l'intestatario stesso si trovi in almeno una delle seguenti condizioni:

- a) sia intestatario di autorizzazione da cinque anni ed abbia esercitato il servizio con continuità;
- b) sia divenuto permanentemente inabile o inidoneo al servizio per malattia, infortunio, revoca della patente di guida o per interdizione legale;
- c) abbia raggiunto il sessantesimo anno di età.

2. Alla domanda di trasferimento del cedente deve essere allegata una dichiarazione del cessionario, resa ai sensi degli artt. 4 e 20 della legge 4.1.1968 n. 15, concernente il possesso dei requisiti di cui all'articolo 11, comma 1, nonché l'impegno a procurare le condizioni di cui al comma 3 dello stesso articolo, si applicano le disposizioni di cui all'art. 18, comma 3, della legge 7.8.1990 n. 241;

3. In caso di morte dell'intestatario l'autorizzazione può essere trasferita, entro il termine massimo di due anni, ad uno degli eredi, qualora in possesso dei requisiti prescritti, ovvero può essere trasferita, entro il termine massimo di due anni, dietro autorizzazione del responsabile del servizio, a terzi designati dagli eredi appartenenti al nucleo familiare dell'intestatario, purchè in possesso dei requisiti prescritti.

4. Nella comunicazione di subentro l'erede deve dichiarare, ai sensi degli artt. 4 e 20 della legge 4.1.1968 n. 15, il possesso dei requisiti di cui all'art. 11, comma 1, nonché l'impegno a procurare le condizioni di cui al comma 3 dello stesso articolo; si applicano le disposizioni di cui all'art. 18, comma 3, della legge 7.8.1990 n. 241.

5. In relazione all'accertamento della sussistenza delle condizioni di cui all'art. 11, comma 3, sia per il cessionario che per l'erede si attua il procedimento istruttorio disciplinato nell'art. 16, commi 2,3,4 e 5.

6. Il responsabile del servizio, accertata la sussistenza dei requisiti e delle condizioni prescritti, sentita la Commissione, comunica al richiedente il nulla osta al trasferimento.

7. All'intestatario che abbia trasferito l'autorizzazione non può esserne attribuita altra per concorso pubblico e non può esserne trasferita altra se non dopo cinque anni dal trasferimento della prima.

## **Art. 23**

### **Conducenti di autoveicoli in servizio requisiti e documentazioni necessarie**

1. I conducenti in servizio, sia intestatari di autorizzazione che esercitino personalmente il servizio, sia dipendenti d'impresa, debbono essere in possesso dei seguenti requisiti e documenti:

- a) patente abilitante alla guida dell'autobus e scuolabus cui si riferisce l'autorizzazione;
- b) certificato di abilitazione professionale (C.A.P.) rilasciato dal competente ufficio della Direzione Generale della M.C.T.C.;
- c) età compresa nei limiti minimi e massimi previsti, per la guida di veicoli degli artt. 115 e seguenti del decreto legislativo 30.4.1992 n. 285;

- d) iscrizione nel Registro degli esercenti i mestieri ambulanti ai sensi dell'art. 121 del regio decreto 18.6.1931 n. 773, esclusi i conducenti dipendenti, ovvero per gli intestatari proprietari di più autobus, licenza d'esercizio ai sensi dell'articolo 86 del medesimo regio decreto.
- d) idoneità fisica al regolare esercizio del servizio.
2. L'accertamento del possesso dei requisiti di cui al comma precedente compete ai soggetti che espletano servizi di polizia stradale ai sensi dell'art. 12 del Dlgs. 30.4.1992 n. 285.

### **CAPO III MODALITA' DEL SERVIZIO**

#### **Art. 24 Modalità del servizio**

1. La prestazione del servizio non è obbligatoria.
2. Il servizio, una volta accettato dal vettore, è obbligatorio in tutte le località carrozzabili, pubbliche ed anche private, purché aperte al pubblico.
3. Il viaggio può essere effettuato senza limiti territoriali.
4. Durante la prestazione del servizio, qualora non ostino espressi divieti in relazione alle caratteristiche delle strade e alle dimensioni e pesi degli autobus e scuolabus, è consentito l'uso delle corsie preferenziali e delle altre facilitazioni alla circolazione previste per i taxi e altri servizi pubblici.
5. La prenotazione di viaggio è effettuata presso l'ufficio amministrativo, ovvero presso il domicilio del vettore.

#### **Art. 25 Esercizio del servizio**

1. Il servizio può essere esercitato personalmente dall'intestatario, dai soci nei vari tipi di società di persone o di capitali, nonché con l'ausilio di dipendenti e di familiari, sempreché questi siano regolarmente inseriti nelle imprese ai sensi delle vigenti normative.

#### **Art. 26 Sospensione della corsa**

1. Qualora per avaria dell'autobus e dello scuolabus o per altri casi di forza maggiore la corsa debba essere sospesa, il conducente ha l'obbligo di adoperarsi, eventualmente in base ad apposite istruzioni del titolare dell'autorizzazione, per consentire la ripresa del viaggio mediante altro idoneo autoveicolo. I passeggeri hanno però il diritto di rinunciare alla prosecuzione del viaggio e di pagare una quota del corrispettivo pattuito proporzionale al percorso compiuto.

#### **Art. 27 Responsabilità nell'esercizio del servizio**

1. Ogni responsabilità per eventuali danni a chiunque e comunque derivanti, sia direttamente che indirettamente, dall'esercizio del servizio, fa carico all'intestatario dell'autorizzazione, eventualmente in solido col conducente, rimanendo esclusa sempre ed in ogni caso la responsabilità del comune.

## **CAPO IV OBBLIGHI E DIVIETI DEGLI INTESTATARI E DEI CONDUCENTI**

### **Art. 28 Obblighi per gli intestatari e per i conducenti**

1. Nell'espletamento del servizio gli intestatari di autorizzazione e i conducenti debbono comportarsi con correttezza, civismo, senso di responsabilità e comunque tenere sempre un comportamento decoroso.

2. In particolare essi hanno l'obbligo di:

- a) conservare costantemente nell'autobus e nello scuolabus tutti i documenti inerenti l'attività ed esibirli ad ogni richiesta degli agenti incaricati della sorveglianza sulla circolazione stradale;
- b) comunicare al Comune il cambiamento di indirizzo del domicilio, della rimessa dell'ufficio amministrativo o della sede sociale entro i dieci giorni successivi; si applicano le disposizioni di cui agli artt. 4 e 20 della legge 4.1.1968 n. 15;
- c) presentarsi alle verifiche di cui all'art. 31 e attenersi alle prescrizioni imposte dal comune a seguito delle verifiche stesse;
- d) visitare diligentemente, al termine di ogni viaggio, l'interno dell'autobus e dello scuolabus e, nel che siano rinvenuti oggetti dimenticati dai passeggeri, depositarli presso il competente ufficio comunale entro le successive quarantotto ore;
- e) esporre all'interno dell'autobus e dello scuolabus e in modo che siano visibili dai passeggeri, il numero dell'autorizzazione, il numero di targa dell'autobus e dello scuolabus e le generalità del conducente;
- f) compiere i servizi che siano richiesti dagli agenti della forza pubblica nell'interesse dell'ordine e della sicurezza dei cittadini.

3. In caso di esercizio dell'attività tramite impresa, anche familiare o comunque in forma associata, l'intestatario ha l'obbligo di comunicare al comune ogni variazione relativa alla composizione dell'impresa, alla configurazione societaria, alla ragione o all'oggetto sociale e alla rappresentanza entro un mese dell'avvenuta variazione.

### **Art. 29 Divieti per intestatari delle autorizzazioni e per i conducenti**

1. Agli intestatari, nonché, per persone diverse ai conducenti è fatto divieto di:

- a) far salire sull'autobus e sullo scuolabus persone estranee a quelle per le quali lo stesso è stato noleggiato anche durante le soste;
- b) rifiutare il trasporto per numero di persone comprese nel limite massimo dei posti indicato sulla carta di circolazione;
- c) deviare di propria iniziativa dal percorso concordato;
- d) portare animali propri nell'autobus e nello scuolabus;



- e) fermare l'autobus e lo scuolabus o interrompere il servizio salvo richiesta dei passeggeri o casi di accertata forza maggiore o di evidente pericolo;
- f) esercitare altra attività lavorativa che possa pregiudicare il regolare svolgimento del servizio;
- g) chiedere una somma maggiore di quella pattuita.

## **CAPO V**

### **CARATTERISTICHE DEGLI AUTOBUS - VERIFICHE -SOSTITUZIONE**

#### **Art. 30**

##### **Caratteristiche degli autobus**

1. Gli autobus e gli scuolabus adibiti al servizio portano all'interno del parabrezza anteriore e sul lunotto posteriore un contrassegno con la scritta "noleggio" e sono dotati di una targa posteriore inamovibile (piombata o rivettata) recante la dicitura N.C.C., il nome e lo stemma del comune e un numero progressivo corrispondente a quello dell'autorizzazione.

#### **Art. 31**

##### **Verifica degli autobus e degli scuolabus**

1. E' facoltà del comune accertare prima dell'immissione in servizio di un autobus o di un o scuolabus l'esistenza dei requisiti previsti dal presente regolamento e dalle vigenti disposizioni di legge.
2. La verifica non può implicare accertamenti di carattere tecnico riservati agli uffici provinciali per la M.C.T.C.
3. Qualora a seguito di tali accertamenti si rilevi che un autobus non risponda più alle caratteristiche riportate sulla carta di circolazione il responsabile del servizio dovrà esserne informato per la successiva denuncia all'ufficio provinciale della M.C.T.C.
4. Qualora, invece, l'autobus o lo scuolabus non risulti trovarsi nel dovuto stato di conservazione o di decoro e qualora l'intestatario non provveda entro un termine fissato caso per caso, al ripristino delle condizioni di efficienza o alla sostituzione dell'autobus, il responsabile del servizio provvede secondo quanto stabilito all'art. 33.

#### **Art. 32**

##### **Sostituzione degli autobus e degli scuolabus**

1. Sono consentite le sostituzioni degli autobus e degli scuolabus con altri idonei al servizio, previa autorizzazione al comune..
2. Gli intestatari, ottenuta dal responsabile del servizio l'autorizzazione alla sostituzione di un autobus o di uno scuolabus, debbono provvedere agli adempimenti prescritti dal Decreto Lgs. 30.4.1992 n. 285 per quanto attiene alla destinazione, all'uso, ai documenti di circolazione ed all'immatricolazione.

## **CAPO VI**

## **SANZIONI- DECADENZA**

### **Art. 33**

#### **Diffida**

1. Il responsabile del servizio diffida l'intestatario dell'autorizzazione quando lo stesso o un suo dipendente:

- a) non ottemperi ad uno o più obblighi fra quelli prescritti nell'art. 28 comma 2 lett. a), b), c), d) ed e), comma 3;
- b) non eserciti con regolarità il servizio;
- c) effettui servizi abusivi di linea;
- d) non rispetti per i propri dipendenti le norme stabilite nei contratti collettivi di lavoro;
- e) contravvenga ad uno o più divieti fra quelli disposti nell'art. 29, lettere a), b), c), d), e), f) e g).

### **Art. 34**

#### **Sospensione dell'autorizzazione**

1. L'autorizzazione viene sospesa per un periodo non superiore ad un mese, qualora l'intestatario:

- a) non ottemperi all'obbligo di cui all'art. 28, comma 2, lett. f);
- b) contravvenga al divieto di cui all'art. 29, lett. g);
- c) effettui il servizio con cronotachigrafo di bordo non regolarmente funzionante;
- d) non esponga nei modi stabiliti il contrassegno e la targa di cui all'art. 30.

2. L'autorizzazione è sospesa per un periodo non superiore a tre mesi all'intestatario che sia stato già diffidato una volta e sia nuovamente in corso in una qualsiasi delle violazioni passibili di diffida.

3. L'autorizzazione è sospesa per tre mesi nei confronti dell'intestatario che utilizzi o abbia utilizzato autobus non sottoposti alle revisioni tecniche obbligatorie per legge.

### **Art. 35**

#### **Revoca dell'autorizzazione**

1. L'autorizzazione è revocata nei seguenti casi:

- a) quando l'intestatario cui siano stati applicati due provvedimenti di sospensione anche se motivati da infrazioni diverse si renda responsabile entro il termine di cinque anni dalla data della prima infrazione, di una terza violazione tra quelle previste dall'articolo precedente;
- b) quando l'intestatario non ottemperi al provvedimento di sospensione del servizio;
- c) quando venga meno il requisito dell'idoneità morale o finanziaria ai sensi dell'art. 20, comma 3;
- d) quando venga accertato nei modi di cui all'art. 23, comma 2, il mancato possesso, a seguito di provvedimento di ritiro o sospensione a scopo sanzionatorio o cautelare dei documenti di cui al comma 1, lett. a e b), del medesimo articolo, ovvero della carta di circolazione, nei confronti dell'intestatario se al momento dell'accertamento era alla guida dell'autobus ovvero nei confronti del conducente dipendente, socio collaboratore familiare nell'espletamento delle sue mansioni;
- e) quando l'intestatario di un'autorizzazione per scuolabus utilizza l'autoveicolo immatricolato con detto titolo per servizi diversi dal trasporto scolastico o da attività anche extrascolastiche ma autorizzate dalla competente autorità (es. Provveditorato agli Studi) o da attività programmate dai comuni anche nei periodi di sospensione delle attività didattiche (es. gite, attività ricreative, culturali, sportive, ecc.)

**Art. 36**  
**Procedimento sanzionatorio**

1. I procedimenti di diffida, sospensione e revoca sono iniziati sulla base di regolare rapporti redatti da competenti organi di accertamento. La condotta censurata è contestata tempestivamente e per iscritto all'interessato il quale può, entro i successivi quindici giorni, far pervenire all'amministrazione comunale memorie difensive.

Il responsabile del servizio, sentita la commissione, decide l'archiviazione degli atti o l'adozione del provvedimento disciplinare. Dell'esito del provvedimento viene tempestivamente informato l'interessato e, ove si tratti di irrogazione di sospensione o revoca, anche il competente ufficio della M.C.T.C..

**Art. 37**  
**Decadenza**

1. Decade dall'autorizzazione l'intestatario che:

- a) non inizia il servizio nei termini di cui all'art. 17.
- b) non eserciti il servizio, per un periodo superiore a sei mesi, con l'autobus o con lo scuolabus correlato all'autorizzazione della quale deve disporsi la decadenza, salvo i casi di malattia, infortuni e forza maggiore da comprovarsi su richiesta del comune. I provvedimenti di sequestro, confisca o fermo amministrativo dell'autobus e i provvedimenti di sospensione o ritiro della carta di circolazione e della patente di guida nonché il ritiro della targa non costituiscono casi di forza maggiore. Le malattie e gli infortuni comportanti inidoneità o inabilità permanenti al servizio non esimono dalla decadenza qualora, trascorso un anno dalla data in cui tali status siano stati accertati clinicamente per la prima volta, l'intestatario non abbia esercitato la facoltà di cui all'art.22. La decadenza non interviene qualora il mancato svolgimento del servizio sia correlato all'impiego dell'autobus in servizio di linea, purché questo si espletì sulla base dell'autorizzazione prescritta dall'ordinamento.

**CAPO VII**  
**DISPOSIZIONI FINALI E TRANSITORIE**

**Art. 38**  
**Tariffe**

1. Il corrispettivo del servizio è concordato tra l'utenza e il vettore.

**Art. 39**  
**Disposizioni transitorie**

1. Le società dotate di personalità giuridica che alla data di entrata in vigore del presente regolamento risultano titolari di una o più autorizzazioni devono entro tre mesi designare un legale rappresentante ai sensi del precedente art. 6, comma 3 che subentri nell'intestazione.

2. Gli intestatari di due o più autorizzazioni del Comune di Castelnovo ne' Monti che alla data di entrata in vigore del presente regolamento non abbiano la disponibilità nel territorio comunale dell'ufficio amministrativo, ai sensi del precedente art. 11, comma 3, lett. g) hanno un anno di tempo per dotarsi di tale ufficio.

#### **Art. 40**

#### **Abrogazione di norme preesistenti**

1. Con l'entrata in vigore del presente regolamento si intendo abrogate tutte le disposizioni in materia emanate dal Comune, incompatibili col regolamento stesso.